

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI CONFINVEST FL S.p.A.



CONFINVEST F.L.

Procedura relativa alle operazioni con parti correlate di Confinvest FL S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile e del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento 17221/2010**”), nonché del regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) in data 1° marzo 2012, come modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”). Tale procedura è stata adottata in data 10 luglio 2019 in funzione dell’ammissione delle azioni della Società su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”), e successivamente modificata in data 12 maggio 2021, previo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente, per effetto dell’acquisizione della qualifica di emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Premessa

La presente procedura (la "**Procedura OPC**") disciplina la gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Confinvest FL S.p.A. direttamente o per il tramite delle Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in seguito all'ammissione degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e all'acquisizione della qualifica di emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

La Procedura OPC è stata predisposta in applicazione e ai sensi:

- dell'articolo 2391-bis del codice civile, che richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo principi generali indicati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**");
- dell'art 4 del Regolamento 17221/2010 il quale, in attuazione dell'articolo 2391-bis del codice civile, richiede, tra l'altro, l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate
- dell'art 10 del Regolamento 17221/2010, altresì richiamato dall'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**");
- delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le "**Disposizioni**");
- della comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la "**Comunicazione**")

La presente Procedura OPC entra in vigore a far data dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ed è adeguata, in via volontaria, alle modifiche apportate al Regolamento 17221/2010 dalla Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2021; si precisa, pertanto, che ogni richiamo al Regolamento 17221/2010 è da intendersi riferito alla versione di cui alla suddetta delibera che entrerà in vigore a partire dalla suddetta data (i.e. 1° luglio 2021).

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della Società.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“Amministratori Indipendenti” si intendono gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società.

“Amministratori Non Correlati” indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle parti correlate della controparte.

“Collegio Sindacale” si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“Comitato Parti Correlate” si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’Articolo 5 della Procedura OPC.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (e) delle Disposizioni e del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente.

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Funzione Responsabile” si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di Società Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere.

“Indici di Rilevanza”: indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento 17221/2010, applicabili a seconda della specifica operazione.

“Interessi Significativi” si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate dalla, o collegate alla, Società e altre parti correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione con Parti Correlate, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra parte correlata della Società. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, la circostanza che: (i) uno o più amministratori, o altri Dirigenti con responsabilità strategiche, della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta: in questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall' andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell' amministratore o del Dirigente con responsabilità strategiche; o (ii) le società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (cfr. Comunicazione) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

“Operazione con Parti Correlate” o **“OPC”** si intende qualsiasi operazione definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, ossia qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Devono ritenersi comunque comprese tra le OPC quelle operazioni richiamate nella Comunicazione. Sono in ogni caso escluse dalla definizione di OPC le operazioni di cui all’art. 12 della presente Procedura OPC.

“OPC di Importo Esiguo”: le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 20.000 (ventimila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) ovvero non superiore ad Euro 100.000 (centomila/00) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

“OPC di Maggiore Rilevanza” si intendono le OPC poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della Società tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto), ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione); ovvero
- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società

sia superiore alla soglia del 5% (cinque per cento), il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 2 delle Disposizioni.

“OPC di Minore Rilevanza”: si intendono tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

“OPC Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa come di seguito definita e della connessa attività finanziaria. L'Attività Operativa della Società comprende principalmente

- lo svolgimento, in via diretta o indiretta, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni, delle seguenti attività:
 - commercio dell'oro in via professionale (ai sensi della Legge 17 gennaio 2000, n. 7) in qualità di “Operatore Professionale in Oro”;
 - commercio, import ed export di metalli, pietre, orologi e altri oggetti preziosi, nuovi ed usati, sia all'ingrosso che al dettaglio, coniazioni artistiche in oro e argento di oggetti preziosi nonché l'attività di consulenza nel medesimo settore.
- lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa, direttamente o indirettamente, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza e di assistenza con riferimento alle attività sopra indicate, da chiunque commissionate, anche all'estero, nei limiti di legge (incluso il coordinamento, controllo e supporto strategico, amministrativo, tecnico e finanziario a ciascuna sua società controllata).

“Organo Delegato”: indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato specifiche attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod. civ.;

“Parte Correlata”: Ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 pro tempore vigente. Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali - che dovranno intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti agli stessi - e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. la Società).

“**Presidente**”: indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

“**Presidi Equivalenti**”: si intendono i presidi indicati al successivo Articolo 6 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell’OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione.

“**Principi Contabili Internazionali**”: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**Soci Non Correlati**”: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“**Società Controllata**”: indica un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità, ai sensi dell’art. 2539 del Codice Civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento.

“**TUF**”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

Articolo 2- Approvazione e modifiche alla Procedura OPC

Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura OPC sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente, nominato dall’organo amministrativo della Società; nel definire eventuali modifiche alla Procedura OPC, l’organo amministrativo della Società identifica quali regole richiedano modifiche allo statuto della Società e delibera previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Articolo 3 - Identificazione delle Parti Correlate

- 3.1 Ai fini dell’applicazione della presente Procedura OPC, l’identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri di cui ai Principi Contabili Internazionali (Allegato sub A alla presente Procedura OPC).
- 3.2 Ai fini dell’applicazione della presente Procedura OPC, la Funzione Responsabile, con il supporto del Consigliere all’uopo delegato, redige un elenco delle Parti Correlate della Società (l’“**Elenco**”) e lo aggiorna ogni qualvolta lo ritenga necessario,
 - (i) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società; e
 - (ii) sulla base delle dichiarazioni scritte trasmesse dai soggetti controllanti, dagli amministratori, dai sindaci e dagli altri soggetti indicati nel precedente paragrafo 3.1.
- 3.3 L’aggiornamento dell’Elenco è effettuato dalla Società ogni qualvolta ritenuto necessario ed opportuno anche in ragione delle comunicazioni effettuate dalla Parte Correlata ai sensi del precedente articolo 3.1. A tal fine la Funzione Responsabile, tramite il Consigliere all’uopo delegato, invia alle Parti Correlate nonché ai soggetti di cui al precedente paragrafo 3.2 una comunicazione periodica (Allegato sub B alla presente Procedura OPC), nell’ambito della quale verrà (i) informata la Parte Correlata dell’inserimento nell’Elenco e, (ii) richiesto alla Parte Correlata di dare tempestivamente informativa circa
 - (i) le situazioni che possono comportare modifiche dell’Elenco; e
 - (ii) le eventuali operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione.

- 3.4 Ciascuna Parte Correlata ha l'obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate a sé riferibili - mediante la sottoscrizione della presente Procedura OPC - ad informare tempestivamente la Società
- (i) di situazioni che possono comportare modifiche dell'Elenco; e
 - (ii) di ogni avvio di trattative con la Società o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata, sia con una delle Parti Correlate alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.
- 3.5 Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare alla Funzione Responsabile le circostanze di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche nell'Elenco.

Articolo 4 - Istruttoria ed approvazione delle OPC

- 4.1 Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 10 del Regolamento 17221/2010 la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni relative all'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e dell'art. 9 della presente Procedura OPC.
- 4.2 La decisione e l'esecuzione di OPC di Minore Rilevanza, se non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ricadono (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite) nelle competenze di uno o più Organi Delegati. Qualora la correlazione sussista con l'Organo Delegato competente, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 4.3 Le OPC di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.
- 4.5 In ogni caso, le OPC sono approvate previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate.
- 4.5 Prima dell'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se l'Operazione non si qualifica come operazione esclusa ai sensi del successivo art. 12. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Organo Delegato tutte le informazioni relative all'operazione, ivi inclusi il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa allo stato contemplate. L'Organo Delegato, con il supporto del Consigliere all'uopo delegato verifica: (a) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro, e (d) se l'Operazione rientri fra le OPC di Maggiore Rilevanza o fra le OPC di Minore Rilevanza. Di tale accertamento il Consigliere all'uopo delegato dà notizia alla Funzione Responsabile.
- 4.6 Fatti salvi i casi in cui l'OPC sia in attuazione di una delibera-quadro ovvero rientri nei casi di esclusione di cui all'art. 12, qualora sia un'OPC di Maggiore o Minore Rilevanza, la Funzione Responsabile fornisce al Comitato Parti Correlate e all'organo competente a deliberare sull'operazione, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate sull'Operazione con Parti Correlate, supportate da adeguata documentazione.
- 4.7 Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato Parti Correlate sia l'organo competente di deliberare sull'operazione, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni.

- 4.8 Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 4.9 Il Comitato Parti Correlate, a seguito del ricevimento delle informazioni di cui all'art. 4.7, dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC motivato parere non vincolante da parte, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Il Comitato Parti Correlate ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata e preventiva verifica in merito all'indipendenza di tali esperti ai sensi del Regolamento 17221/2010 –. Il Comitato OPC dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'OPC gli eventuali pareri rilasciati in relazione all'OPC.
- 4.10 Gli Organi Delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.
- 4.11 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà informazione agli Amministratori Indipendenti nella prima riunione consiliare utile successiva in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza effettuate dalla Società e rientranti nei casi di esenzione in quanto definite OPC ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, anche mediante l'invio di un prospetto riepilogativo delle informazioni essenziali relative all'operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le relative condizioni - e delle ragioni dell'esclusione.
- 4.12 Nel caso di OPC di Minore Rilevanza, qualora il parere del Comitato Parti Correlate di cui all'art. 4.8 sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'operazione. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge e, in particolare, quelli di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - vigente, un documento contenente le seguenti informazioni relative alle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo, ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato Parti Correlate. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 4.13 Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere di cui di cui all'art. 4.8 deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.
- 4.14 I verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta alla Funzione Responsabile, con il supporto del Consigliere all'uopo delegato, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento 17221/2010.

Articolo 5 - Comitato Parti Correlate

- 5.1 Il Comitato Parti Correlate si compone di 3 amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti, fermo restando che nel caso in cui e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo amministratore indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza dell'amministratore indipendente, del Presidente del Collegio Sindacale e di un altro amministratore non esecutivo, ovvero in caso di assenza di altro amministratore non esecutivo, di un sindaco effettivo.
- 5.2 Nei casi previsti dalla presente Procedura OPC, il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato. Fermo restando quanto

indicato all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Regolamento 17221/2010, il Comitato Parti Correlate sarà informato dei casi di urgenza e terrà conto di ciò nella tempistica di rilascio del proprio parere.

- 5.3 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo Articolo 6.
- 5.4 In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate, le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza. Le riunioni non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione, fermo restando che le riunioni del Comitato Parti Correlate dovranno essere oggetto di verbalizzazione.

Articolo 6 - Presidi Equivalenti

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata OPC su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in conformità a quanto disciplinato al precedente Articolo 5, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:

- a) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate; ovvero
- b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente Articolo 4 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (in tal caso troverà applicazione il seguente punto (c)); ovvero
- c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente Articolo 4 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 7 - Approvazione di Delibere-Quadro

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di Società Controllate di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere-Quadro**”).
- 7.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
- a) il tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della Delibera-Quadro;
 - b) la Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di Delibera-Quadro;
 - c) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle OPC oggetto della Delibera-Quadro;
 - d) il numero massimo previsto delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le Delibere-Quadro inoltre indicano il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore ad 1 anno.

- 7.3 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle OPC concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:
- a) la controparte con cui l'operazione è posta in essere;
 - b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.
- 7.4 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera-Quadro superi la soglia per la determinazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi del successivo Articolo 9.
- 7.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle OPC di cui all'Articolo 4 che precede.

Articolo 8 – Ruolo dell'Assemblea nelle OPC in caso di urgenza

In caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano da questa essere autorizzate, ferma restando la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione nel caso di OPC di Maggiore Rilevanza, possono essere concluse in deroga all'Articolo 4 della presente Procedura OPC, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il Presidente nonché il Comitato Parti Correlate e il Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente, devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b) l'operazione - ferma restando la sua efficacia - deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. b) una relazione inerente le ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire - se del caso anche tramite un'apposita relazione - le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;
- d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

Articolo 9 - Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

- 9.1 Qualora venga approvata un'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate dalla Società, il Consiglio di Amministrazione predispone – ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia (il "**Documento Informativo**").

- 9.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da Società Controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del successivo Articolo 12.
- 9.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 5 del Regolamento 17221/2010 e dell'art. 2, commi 3, 4, 5 e 6 delle Disposizioni OPC AIM Italia.
- 9.4 La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
 - c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 9.5 Ai fini del precedente Articolo 9.4, l'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi del precedente Articolo 9.3, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
- 9.6 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di OPC eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 10 - Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione della controparte dell'OPC ed una descrizione sintetica della natura della correlazione esistente;
- b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- c) l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- d) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'Articolo 12 che segue;
- e) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate.

Articolo 11 - Operazioni di Società Controllate, italiane o estere

- 11.1 La Società riceve tempestivamente dalle Società Controllate italiane ed estere, ove esistenti, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 11.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, del gruppo, con Parti Correlate alla Società, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nell'Articolo 4 che precede.

Articolo 12 - Casi di esclusione

12.1 La Procedura OPC non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex articolo 2389, primo comma, del codice civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- d) alle OPC di Importo Esiguo;
- e) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- f) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- g) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Articolo 12.2 in caso di OPC Ordinarie che siano OPC di Maggiore Rilevanza. In caso di OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Funzione Responsabile comunica alla Consob e al Comitato Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento 17221/2010, la controparte, l'oggetto, e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene si applichino Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato Parti Correlate verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e a Condizioni Equivalenti.
- h) alle OPC con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'OPC non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;

- i) fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 9 della Procedura OPC, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
- 12.2 Ai fini dell'esenzione di cui all'Articolo 12.1(f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie che siano OPC di Maggiore Rilevanza, la Società, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggiore Rilevanza nella Procedura OPC, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).
- 12.3 In relazione alle ipotesi di esclusione dall'applicazione della presente Procedura OPC, di cui al presente articolo 12, la Società fornisce agli Amministratori Indipendenti un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Articolo 13- Responsabilità di controllo

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento 17221/2010 e nelle Disposizioni; e
- b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC, e ne riferisce all'assemblea in conformità all'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.